

ERRATA-CORRIGE (G.U. n. 209 del 9 settembre 2003).
Comunicato relativo al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, recante: «Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'art. 12, della legge 3 ottobre 2001, n. 366». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 8/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 17 del 22 gennaio 2003).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nel sopra indicato supplemento ordinario, sono apportate le seguenti correzioni:

alla pag. 4, prima colonna, all'art. 2, al comma 1, nell'alinea, dove e' scritto: «1. La domanda si propone al Tribunale ...», leggasi: «1. La domanda si propone al tribunale ...»;

alla pag. 8, prima colonna, all'art. 16, ai commi 1 e 2, dove e' scritto: «... il Tribunale ...», leggasi: «... il tribunale ...»;

alla pag. 10, seconda colonna, all'art. 25, al comma 1, dove e' scritto: «... da depositare nella cancelleria del Tribunale ...», leggasi: «... da depositare nella cancelleria del tribunale ...»;

alla pag. 11, prima colonna, all'art. 27, al comma 2, al terzo rigo, dove e' scritto: «... dello stesso Tribunale ...», leggasi: «... dello stesso tribunale ...».

Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gazzetta Ufficiale italiana - Consultazione gratuita on-line.

Ricordiamo che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.